COMUNE DI
MONTERONI D'ARBIA
Provincia di SIENA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI URBANI

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica ai rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale.

2. Il Regolamento, adottato ai sensi del Dlgs. 152/2006 (in particolare dell'articolo 198, comma 2 "Competenze dei Comuni") ed è predisposto nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità, e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di rifiuti.

3. Il Regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati destinati a riuso, riciclo, recupero o smaltimento.

4. Il Regolamento stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani.

5. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:

a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del Dlgs. 152/2006;

e. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del Dlgs. 152/2006 *(Art. 14, comma 46, legge n. 214 del 2011)* , ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del Dlgs. 152/2006.

Art. 2. Esclusioni

1. Le disposizioni del Regolamento non si applicano nei casi previsti dall'articolo 185 del Dlgs. 152/2006.

Art. 3. Principi generali

1. L'intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani, disciplinato dal Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, costituisce nelle sue varie fasi attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la sicurezza, l'incolumità ed il benessere della collettività e dei singoli;

b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a prevenire la produzione dei rifiuti e a recuperare dai rifiuti materiali o energia.

2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 4. Priorità nella gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia definita all'articolo 179 del Dlgs. 152/2006:
a. prevenzione;

b. preparazione per il riutilizzo;

c. riciclaggio;

d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e. smaltimento.

2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.

3. In particolare, per quanto concerne l'attuazione di misure necessarie alle attività di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, così come indicato dalla Direttiva europea 2008/98/CE, il Comune si impegna a collaborare con gli altri Enti Locali territoriali, con l'Autorità idrica e l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, con i Gestori del servizio rifiuti e del servizio idrico, con le Autorità di vigilanza e controllo, con le associazioni di categoria, con le Associazioni di volontariato ambientale, al fine di predisporre progetti mirati alla prevenzione e riduzione dei rifiuti urbani.

Art. 5. Perimetro territoriale del servizio

1. L'area di riferimento per l'erogazione del Servizio è costituita dal territorio del Comune, inclusivo di:

 tutta l'area avente carattere urbano e perimetrata dagli strumenti urbanistici e la sua periferia insediata;

 tutti i centri frazionali

 tutti i nuclei abitativi sparsi

Il perimetro di esercizio del Servizio di Ambito copre l'intero territorio comunale.

Art. 6. Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato D alla parte IV del Dlgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (articolo 184 del Dlgs. 152/2006).

3. **Sono rifiuti urbani**:

a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del Dlgs. 152/2006;

c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o aree lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

4. **Sono rifiuti speciali**:

a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis del Dlgs. 152/2006;

c. i rifiuti da lavorazioni industriali;

d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e. i rifiuti da attività commerciali;

f. i rifiuti da attività di servizio;

g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

5. I **rifiuti pericolosi** sono quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del Dlgs. 152/2006 e sono indicati con apposito asterisco nell'allegato D di cui al comma 1).

TITOLO 2 - DISPOSIZIONI PER SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI

Art. 7. Principi generali

1. La gestione dei **rifiuti urbani,** così come individuato dai punti a) e b) dell'articolo 184 del Dlgs. 152/2016, provenienti da locali e luoghi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche le cui superfici sono assoggettate alla tassa rifiuti urbani, deve avere come primo elemento operativo l'attivazione di **azioni di coinvolgimento dell'utenza** finalizzate a:

a. **Prevenzione e minimizzazione dei rifiuti urbani** tramite consumo consapevole;

b. **Recupero diretto dei rifiuti prodotti** per le utenze domestiche a partire dall'autocompostaggio;

c. **Riduzione interna** con azioni finalizzate alla rimozione dei liquidi e della riduzione del volume dei rifiuti;

d. **Separazione interna** con azioni finalizzate alla separazione delle cinque principali tipologie di rifiuti urbani (organico, carta e cartone, multimateriale (plastica e metallo),vetro, frazione rifiuto indifferenziato);

2. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati viene organizzata al fine di attivare:
a. la raccolta differenziata della FORSU frazione organica di cucina, nonché di quella biodegradabile da manutenzione verde domestico e da giardini relativa a utenze domestiche e utenze non domestiche selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di compostaggio o di biometanizzazione con produzione di energia elettrica e a valle di compostaggio con recupero di materia ammendante uso giardinaggio/florovivaistico/forestale/agricolo;

b. la raccolta delle frazioni carta e imballaggi in carta e cartone, plastica, metallo, vetro, per il successivo conferimento alla filiera del riciclo di materia;

c. la raccolta delle rimanenti frazioni differenziate dei rifiuti urbani per successivo avvio a trattamento/recupero;

d. la raccolta della frazione rifiuto indifferenziato, per successivo avvio a trattamento/smaltimento privilegiando impianti di selezione/trattamento con recupero di materia e successivamente di energia, con riduzione massima della frazione avviata a smaltimento in discarica.

3. In particolare, il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
a. diminuire il flusso dei rifiuti prodotti e da smaltire in particolare rifiuti urbani pericolosi;

b. favorire il recupero di materia a partire dalla fase della produzione, distribuzione, consumo, gestione interna all'utenza e raccolta;

c. ottimizzare le caratteristiche delle matrici raccolte per i successivi processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni e per favorire il massimo riciclo di materia;

d. ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando le maggiori garanzie di protezione ambientale;

e. favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
4. Ai sensi dell'articolo 222 del Dlgs. 152/2016 e smi il Gestore del servizio organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.

Art. 8. Norme Tecniche di Attuazione e Comportamentali Generali per il conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento di rifiuti sul territorio comunale avviene unicamente nelle forme previste dal presente Regolamento nonché dal Regolamento per la gestione delle Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR) in coerenza a quanto stabilito dal contratto di servizio stipulato tra Autorità ATO Toscana Sud e Gestore, ed è vietato ai soggetti che non sono iscritti al ruolo della tassa rifiuti comunale (con la sola eccezione delle presenze turistiche).

2. L'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti urbani e assimilati per i quali sono previste forme di raccolta differenziata.

3. È fatto divieto di introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta.

4. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto (nome, logo, colore) per cui è consentita l'introduzione e le modalità minime di corretto utilizzo.

5. È vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta, anche se gli stessi dovessero risultare pieni.

6. È vietato incendiare i rifiuti.

7. È vietato immettere nei contenitori di raccolta residui liquidi o semiliquidi.

8. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.

9. In particolare è vietato immettere nei contenitori di raccolta, predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani di cui:

a. rifiuti pericolosi;

b. rifiuti non assimilati ai rifiuti urbani;

c. rifiuti urbani ed assimilati per la cui raccolta siano state istituite speciali articolazioni del servizio, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero del materiale;

d. materiali combustibili;

e. ceneri calde e fuliggine;

f. ogni tipo di materiale di risulta da lavorazioni edilizie, demolizioni e scavi.

10. È vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento, nel Regolamento per la gestione delle Strutture di Supporti ai servizi di Raccolta e nelle Ordinanze comunali di attuazione.

Art. 9. Modalità di raccolta dei rifiuti urbani o assimilabili

1. Le modalità di espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani sono disciplinate dai successivi commi in coerenza a quanto definito nel Regolamento di Igiene;

2. La raccolta dei rifiuti urbani sarà assicurata dal Gestore Unico individuato dall'ATO di riferimento;

3. È possibile, a seconda della zona in cui ricade l'utenza, conferire le principali frazioni prodotte secondo la modalità di raccolta domiciliare (DOM) oppure all'interno dei contenitori posti su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico (STR).

4. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta dei rifiuti:

a. sono posizionati in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione sia ciclopedonale che a quella autoveicolare;

b. sono puliti attraverso interventi di lavaggio e/o disinfezione a cura del Gestore del servizio.

5. La localizzazione di contenitori stradali è eseguita in base a criteri di ottimizzazione del servizio e, nel caso in cui siano collocati su suolo pubblico, anche in considerazione dei vincoli posti dal Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione.

6. I contenitori di raccolta stradale saranno preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto nonché della salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico.

7. È vietato spostare i contenitori stradali, fermo restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.

8. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, in adiacenza o all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che all'interno di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

9. I titolari delle attività di cui al precedente comma, nonché i responsabili di Enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori, collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

10. Trattandosi di servizi per la collettività, i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani costituiscono arredo urbano obbligatorio e possono essere collocati oltre che in area pubblica anche in area privata, previo assenso dei proprietari, per esigenze di pubblica utilità.

11. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria e dei singoli lotti e nel caso di interventi di ristrutturazione dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o segnaletica di stazionamento per i contenitori dei rifiuti urbani.

12. Tali strutture dovranno essere realizzate sulla base di standard predisposti in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

13. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione di principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese e la qualità del recupero dei materiali, contenendo i costi di gestione.

Art. 10. Modalità di esecuzione di raccolta delle tipologie principali di rifiuti urbani

Il servizio di raccolta della frazione rifiuto residuo urbano non separabile a livello dell'utenza, viene svolto dal Gestore del servizio con le seguenti modalità:
a. mediante il **sistema di ritiro domiciliare (dove previsto):** il Gestore preventivamente fornisce alle utenze singole o alle utenze condominiali interessate, sacchetti o secchielli o contenitori carrellati.

b. mediante appositi **contenitori stradali** (di superficie, semi interrati o interrati) idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite.

c. rimane a servizio del cittadino il conferimento presso la Stazione Ecologica di Poggiobianco (**Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta SSR)** con le modalità previste da regolamento.

CATEGORIE DI RIFIUTO
1. **RIFIUTO INDIFFERENZIATO – Codice Categoria Rifiuto CER 20 03 01**

2. **CARTA E CARTONE - Codice Categoria Rifiuto CER 15 01 01 e 20 01 01**

3. **IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO - Codice Categoria Rifiuto CER 15 01 02, 15 01 04**

4. **VETRO - Oasi Ecologica 15 01 07**

5. **FORSU – Codice Categoria Rifiuto CER 20 01**

6. la raccolta viene effettuata, normalmente, nei giorni lavorativi con modalità ed orari prestabiliti e con frequenza prefissata adeguata a prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario stabiliti di concerto fra il Comune ed il Gestore.

7. Le utenze servite con raccolta domiciliare devono provvedere alla pulizia dei contenitori forniti in comodato d'uso a uso singolo utenza o condominiale.

8. Per le modalità non specificatamente approfondite dal regolamento si rimanda al regolamento ATO Toscana Sud – Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani.

Art. 11. Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani

1. Il conferimento dei rifiuti assimilati agli rifiuti urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.

2. Le c.d. "grandi utenze", quando produttrici di rifiuti assimilati, devono concordare con il Gestore l'affidamento di "contenitori dedicati"; in caso di fornitura dell'idonea attrezzatura devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori, sia per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.

3. I contenitori sistemati all'interno delle attività in cui si producono rifiuti assimilati agli urbani sono ad uso esclusivo delle singole utenze non domestiche a cui sono stati consegnati in comodato d'uso.

Art. 12. Raccolta di rifiuti minori

1. La raccolta dei rifiuti urbani "minori" avviene utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio del Comune e presso la Stazione Ecologica di Poggiobianco (Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta SSR), in base a quanto previsto da apposito Regolamento.

2. Tanto la frequenza di svuotamento dei contenitori quanto la loro dislocazione sono stabiliti di concerto tra il Comune e il Gestore del servizio, secondo le necessità.

3. I contenitori devono essere ben riconoscibili e riportare la denominazione dei rifiuti raccolti corredata da pittogrammi e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, del corretto conferimento.

4. Nel dettaglio, i rifiuti urbani minori devono essere raccolti utilizzando appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati:

a. **batterie e pile**;

b. **farmaci**;

c. **indumenti e oli di cucina** presso la Stazione Ecologica, contenitori appositamente installati e/o su chiamata;

d. **PAED piccole apparecchiature elettriche domestiche** presso la Stazione Ecologica (SSR) e/o su chiamata.

Art. 13. Compostaggio domestico

1. È consentito e favorito il corretto compostaggio domestico della frazione organica (scarti di cucina e scarti verdi della manutenzione del giardino), purché eseguito con le modalità di seguito illustrate:

a. ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione organica prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte;

b. il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, compostori domestici statici e/o rotazionali) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare;

c. non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione organica che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario;

d. la struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale;

e. durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

I. provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale organico prima di immetterlo nella struttura specie potature verdi da manutenzione giardino;

II. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;

III. assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;

IV. seguire le istruzioni del manuale di compostaggio e periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.

2. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato ed identificabile.

3. Il Comune ed il Gestore del servizio sono comunque esonerati da ogni responsabilità connessa alla gestione del processo di autocompostaggio degli utenti.

Art. 14. Conferimento di Rifiuti Ingombranti

1. È vietato a chiunque di depositare rifiuti su suolo pubblico, anche nelle vicinanze dei contenitori stradali se non autorizzati.

2. Il conferimento dei rifiuti ingombranti ai servizi di raccolta deve essere effettuato mediante comunicazione al numero verde SEI Toscana 800.127.484 che provvederà a comunicare il giorno stabilito al ritiro del materiale ingombrante e si occuperà dello stesso;

Art. 15. Conferimento dei rifiuti urbani vegetali

1. I rifiuti urbani vegetali derivanti dalla potatura o dal taglio di piante o arbusti devono essere conferiti all'apposita Stazione Ecologica ove il personale addetto si occuperà di effettuare lo smaltimento degli stessi secondo le modalità determinate dalla normativa vigente.

Art. 16. Raccolta domiciliare servizi a chiamata

1. Il servizio di raccolta domiciliare su chiamata viene svolto dal Gestore del servizio su prenotazione dell'intervento mediante comunicazione al numero verde SEI Toscana 800.127.484 da parte dell'utenza e con sua programmazione comunicata all'utenza da parte del gestore.

2. Il servizio viene svolto con le seguenti modalità operative:

a. **rifiuti ingombranti**;

b. **sfalcio dei giardini;**

c. **inerti domestici per piccole quantità;**

Art. 17. Conferimento alla Stazione Ecologica di Poggiobianco - Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR)

1. È sempre possibile per le utenze conferire rifiuti urbani o assimilabili a rifiuto urbano presso la Stazione Ecologica di Poggiobianco (Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR)), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.

2. Nello specifico la raccolta presso le Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR) riguarda alcune tipologie di rifiuto urbani, tra cui quei rifiuti per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro caratteristiche qualitative e/o quantitative.

3. Gli orari di apertura e i servizi della Stazione Ecologica sono comunicati alle utenze abilitate, tramite idonee Tabelle degli Orari affisse nei pressi della struttura.

1. È vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata ubicati all'interno della Stazione Ecologica rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa.

2. È vietato depositare all'esterno della Stazione Ecologica qualsiasi tipo di rifiuto.

Art. 18. Raccolte differenziate a fini conoscitivi

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, in particolari ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto urbano prodotto.

2. Quanto sopra potrà essere attuato con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione de ciclo rifiuti urbani.

3. I dati delle analisi merceologiche delle raccolte campione, andranno ad alimentare la banca dati informativa finalizzata alla determinazione di:

a. produzione dei rifiuti presunta per categoria di utenza domestica e non domestica su aree e zone omogenee tipo;

b. potenzialità di conferimento differenziato per categoria di utenza domestica e non domestica su aree e zone omogenee tipo.

4. I dati delle analisi merceologiche delle raccolte campione andranno ad alimentare:

a. la banca dati della gestione servizi di raccolta differenziata e frazione indifferenziata RUI , al fine di ottimizzare i singoli servizi di raccolta;

b. la banca dati della gestione tassa rifiuti, al fine di attivare il passaggio a tassa corrispettivo per singola utenza in funzione del mix di calcolo dati rifiuti presunti attesi e dati rifiuti effettivamente conferiti.

Art. 19. Rifiuti contenenti cemento-amianto

1. Chi intende disfarsi di beni in cemento-amianto deve rivolgersi a ditte autorizzate a svolgere l'attività di bonifica di beni contenenti amianto secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

2. Le istruzioni operative per la rimozione dell'amianto sono reperibili sul sito del Gestore.

Art. 20. Rimandi Normativi

Per tutto quanto non espressamente trattato dal presente Regolamento di Igiene si rimanda a quanto previsto nel regolamento dell'ATO Toscana Sud - Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, dai Regolamenti Operatici di SEI Toscana e dalla Normativa

Art. 21. Validità del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore una volta approvato ai sensi della vigente normativa.

TITOLO 3 - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 22. Divieti e obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani e assimilati sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento;
2. L'accesso ai servizi di raccolta dei rifiuti non differenziati e di raccolta dei rifiuti differenziati è riservato agli abitanti residenti o aventi dimora nel territorio Comunale (utenze domestiche) e alle utenze non domestiche con sede nel territorio comunale;
3. Le utenze devono effettuare operazioni di riduzione e separazione dei rifiuti urbani prodotti e di conferimento differenziato negli appropriati contenitori di raccolta, con le modalità previste dal presente Regolamento, e comunque secondo le indicazioni fornite dal Comune in accordo con il Gestore del servizio.
4. Sono vietati:
a. l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche, private ad uso pubblico e private, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi della normativa vigente;
b. la cernita, il rovistare e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori di raccolta;
c. consegnare i propri rifiuti urbani a persone che sostano fuori dalla SSR;
d. l'esposizione di sacchetti o contenitori di rifiuti sul suolo pubblico o sul suolo privato ad uso pubblico, in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti e comunicati alle singole utenze;
e. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
f. l'utilizzo dei contenitori di raccolta quando il livello di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
g. l'imbrattamento dei contenitori per la raccolta e l'affissione di manifesti sugli stessi;
h. Conferimenti negli specifici contenitori di rifiuti difformi da quanto previsto dal presente Regolamento;
i. lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;

j. i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
k. il conferimento al servizio di raccolta di animali morti senza apposita autorizzazione;
l. l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private senza averne dato preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale ed aver ottenuto l'approvazione;
m. il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani;
n. il trattamento di rifiuti che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione;
o. effettuare in maniera non idonea la pratica del compostaggio domestico, il quale dovrà essere condotto in modo da non creare disagio al vicinato: in caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio dovrà essere avvertito il gestore del servizio che provvederà a consigliare la tecnica più idonea e, in caso di problematiche non risolvibili, potrà richiedere lo spostamento o adattamento della struttura di compostaggio fino al raggiungimento di un risultato compatibile con l'insediamento;
p. gettare o introdurre rifiuti nelle caditoie stradali e/o smaltire rifiuti triturati in fognatura;
q. conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

Art. 23. Attività di controllo

1. Le trasgressioni alle norme del Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Locale, qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria e anche personale all'uopo incaricato. Essi potranno procedere agli accertamenti sul territorio comunale anche attraverso l'ausilio di dispositivi elettronici di video controllo, nel rispetto delle norme previste per la tutela della Privacy, di cui al Dlgs 196/2003 e del Regolamento Comunale che disciplina il Videocontrollo (ove disponibile).
2. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva, anche attraverso le figure del servizio di Ispezione e Vigilanza Ambientale, la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento applicando, in caso di inadempienza, le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal Regolamento stesso.
3. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.
4. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o il Dirigente delegato, con propria Ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili, dispone la rimozione dei rifiuti e il loro avvio a recupero, se e in quanto possibile altrimenti a smaltimento, con totali costi a carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
5. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo avvio a recupero se e in quanto possibile, altrimenti a smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
6. Nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti sia stato effettuato da ignoti in area privata, il Comune potrà disporre lo sgombero dei rifiuti, con la procedura di cui al precedente comma 4, direttamente al proprietario del terreno su cui si sia verificato l'abbandono qualora quest'ultimo non abbia tempestivamente avvisato del fatto le autorità competenti.
7. Se ritenuto utile il Comune promuove, anche in forma associata con altri Enti Locali territoriali, un servizio di vigilanza ecologica svolto da volontari (come ad esempio l'istituzione e l'utilizzo delle guardie volontarie ambientali), secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

Art. 24. Sanzioni

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal del Dlgs. 152/2006 e smi in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal Codice della strada, e suo Regolamento di attuazione, alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi e con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Rif	Oggetto dell'Articolo	Violazione / Infrazione	Sanzione minima	Sanzione massima
A	Abbandono di rifiuti (rif Art. 255 D. lgs. 152/2006 e s.m.i.)	Violazione delle disposizioni di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2.	€ 300,00 (€ 600,00) *	€ 3.000,00 (€ 6.000,00) *
B	Prescrizioni generali per il Conferimento	Divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul territorio comunale; divieto di incendio dei rifiuti; divieto di immissione nei contenitori stradale residui liquidi o semiliquidi.	€ 300,00 (€ 600,00)*	€ 3.000,00 (€ 6.000,00)*
C	Divieto di abbandono e di imbrattamento	Divieto di abbandono dei veicoli fuori uso e loro parti.	€ 300,00 (€ 600,00) *	€ 3.000,00 (€ 6.000,00) *
D	Prescrizioni generali per il Conferimento	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 100,00	€ 500,00

Rif	Oggetto dell'Articolo	Violazione / Infrazione	Sanzione minima	Sanzione massima
E	Divieto di abbandono e di imbrattamento	Divieti di imbrattamento.	€ 100,00	€ 500,00
F	Assimilazione di Rifiuti Speciali a Rifiuti Urbani	Violazione degli obblighi di assimilazione secondo i criteri indicati.	€ 50,00	€ 300,00
G	Conferimento dei Rifiuti Speciali assimilati agli Urbani	Violazione dell'obbligo di conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo le modalità previste all'art. 7.	€ 50,00	€ 300,00
H	Conferimento dei Rifiuti Urbani pericolosi	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 50,00	€ 300,00
I	Conferimento di Rifiuti Ingombranti e di Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 50,00	€ 300,00
L	Conferimento dei Rifiuti Urbani vegetali	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 50,00	€ 300,00
M	Stazioni Ecologiche e Centri di Raccolta Comunali	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 50,00	€ 300,00
N	Conferimento dei Rifiuti provenienti da Esumazioni ed Estumulazioni	Violazione dell'obbligo di conferimento rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 50,00	€ 300,00
O	Conferimento dei Rifiuti Inerti	Divieto di immettere nel circuito dei rifiuti urbani materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni.	€ 50,00	€ 300,00
P	Fiere e Mercati	Violazione dell'obbligo per commercianti e ambulanti di tenere le aree di mercato pulite dopo e durante il mercato, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Q	Aree pubbliche occupate da Cantieri	Violazione dell'obbligo di pulizia di tali aree.	€ 50,00	€ 300,00

Rif	Oggetto dell'Articolo	Violazione / Infrazione	Sanzione minima	Sanzione massima
R	Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	Violazione dell'obbligo per i gestori dei pubblici esercizi occupanti aree pubbliche di tenerle pulite, nonché di conferimento rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 50,00	€ 300,00
S	Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni varie	Violazione dell'obbligo di pulizia area spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta, nonché di conferimento rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 50,00	€ 300,00
T	Aree di scarico, Trasporto merci e Deaffissione manifesti	Violazione dell'obbligo per chi esegue tale attività di pulire l'area interessata, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 50,00	€ 300,00
U	Compostaggio domestico (Autocompostaggio)	Violazione dell'obbligo di corretta modalità di effettuazione del compostaggio domestico.	€ 25,00	€ 150,00
V	Spazzamento e Lavaggio strade	Divieto di sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia; divieto di sosta negli spazi pubblici durante la pulizia stradale e nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio e disinfezione degli stessi.	€ 25,00	€ 150,00
Z	Cestini portarifiuti	Divieto di conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori, nonché danneggiarli ribaltarli, rimuoverli, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura sugli stessi.	€ 25,00	€ 150,00
AA	Conduzione di animali	Violazione dell'obbligo di corretta conduzione di animali domestici.	€ 25,00	€ 150,00
AB	Pulizia dei fabbricati e aree contigue, e dei terreni non edificati	Violazione dell'obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e libere da rifiuti.	€ 25,00	€ 150,00
AC	Pozzetti stradali e fontane	Divieto di abbandono rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili.	€ 25,00	€ 150,00
AD	Carogne di animali	Violazione dell'obbligo di conferimento secondo le modalità previste da ASL e/o da Leggi di settore.	€ 25,00	€ 150,00

Rif	Oggetto dell'Articolo	Violazione / Infrazione	Sanzione minima	Sanzione massima
AE	Attività di volantinaggio	Divieto lancio volantini su strade, vie e piazze pubbliche, nonché la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli.	€ 25,00	€ 150,00
AF	Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale	Violazione dell'obbligo di rimozione dei manufatti rotti posti su suolo pubblico.	€ 25,00	€ 150,00

* nel caso si tratti di Rifiuti pericolosi

Per qualsiasi altra violazione alle norme contenute nel presente Regolamento non sanzionata al comma 1 è stabilita una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
Per le violazioni alle disposizioni contenute nelle Ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente Regolamento è stabilita una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.

Art. 25. Campagne di sensibilizzazione e di informazione

Il Gestore attiva specifiche campagne di sensibilizzazione ed incentivazione finalizzate al coinvolgimento e alla collaborazione delle utenze domestiche, delle utenze non domestiche e delle scuole (studenti, personale, genitori) e turisti ospiti.
In occasione della certificazione annuale dell'efficienza della raccolta differenziata da parte della Regione Toscana è data ampia pubblicità con mezzi efficaci dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nell'anno precedente, in particolare per quanto attiene alle azioni di prevenzione e minimizzazione dei rifiuti, di preservazione e mantenimento della qualità urbana e ambientale, alla riduzione, separazione e conferimento in alta qualità dei rifiuti prodotti, al fine di incrementare la partecipazione e migliorare gli obbiettivi di eco sostenibilità ed economicità della gestione.
Periodicamente è distribuito gratuitamente un opuscolo, o altro strumento (sito internet, APP specifica, strumenti multi mediali e media sociali), con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso dei contenitori e loro ubicazione; inoltre sono fornite indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Allegato 1 : Glossario Dei Rifiuti (Definizioni)

1. Ai fini del Regolamento, facendo riferimento all'articolo 183 del Dlgs. 152/2006 e smi, si intende per:

a. **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b. **Rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui alla parte IV del Dlgs. 152/2006 e smi;

c. **Rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

d. **Autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

e. **Produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

f. **Detentore**: il produttore dei rifiuti, o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

g. **Commerciante**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

h. **Intermediario**: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

i. **Prevenzione**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto;

j. **Gestione**: il conferimento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

k. **Raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione delle stazioni ecologiche e dei centri di raccolta comunali ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

l. **Raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico;

m. **Preparazione per il riutilizzo**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

n. **Riutilizzo**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

o. **Trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

p. **Recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,

q. **Riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

r. **Smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

s. **Stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti;

t. **Deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo individuato;

u. **Gestione integrata dei rifiuti**: complesso delle attività di raccolta e trattamento rifiuti, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, nonché il controllo di tali operazioni e la gestione delle discariche post chiusura, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti stessi;

Gestore del servizio: il soggetto individuato dal titolare del servizio per lo svolgimento dei servizi integrati di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani;

w. **Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR)**: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento (centri di raccolta a stazioni ecologiche);

x. **Spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
2. Ai fini del Regolamento, facendo riferimento anche alle metodiche tecniche della gestione rifiuti urbani e assimilati su ambito ATO, si intende per:
a. **Autorità di Ambito**: è definita dall'articolo 201 del Dlgs. 152/2006 e smi come una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun Ambito Territoriale Ottimale delimitato dalla competente Regione, alla quale gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

b. **Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud (in seguito Autorità ATO Toscana Sud)**: l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, ovvero l'Ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Grosseto, Siena e i comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta in provincia di Livorno, costituito ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 69/2011, che a decorrere dal 1 Gennaio 2012 svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

c. **Titolare del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, come disposto dall'articolo 198 del Dlgs. 152/2016 e smi (ovvero i Comuni) e le Autorità di Ambito istituite ai sensi dell'articolo 201 del medesimo Decreto;

d. **Gestore del servizio**: il soggetto individuato dal titolare del servizio per lo svolgimento dei servizi integrati di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani;

e. **Utenze domestiche UD**: utenze domestiche residenti (da uno a sei componenti e maggiore di sei) come identificate dal D.P.R. 158/1999 e smi; utenze domestiche non residenti;

f. **Utenze non domestiche UND**: da una a 30 categorie di utenze come indentificate dal D.P.R. 158/1999 e smi.

g. **Rifiuto urbano indifferenziato - RUI**: la frazione residua non differenziata dei rifiuti urbani;

h. **Compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità; in particolare si intende per:
I. **Autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

II. **Compostatore domestico**: contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico in alto e altra bocca di scarico in basso, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;

III. **Cassa di compostaggio**: una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'idonea areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;

IV. **Compostaggio tradizionale** (concimaia, fossa, cumulo): ammasso localizzato e controllato di materiale, a contatto con il terreno naturale, che consente un'idonea areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.
i. **Abbandono**: volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente Regolamento;

j. **Riduzione interna**: azioni finalizzate alla rimozione dei liquidi (organico e bottiglie) e della riduzione del volume (in particolare imballaggi in cartone, plastica e alluminio);

k. **Separazione interna**: azioni finalizzate alla separazione, in alta qualità, delle cinque principali tipologie di rifiuti urbani (organico, carta e cartone, plastica e metalli, vetro, indifferenziato) anche con strumenti quali il kit pattumiera ecologica sotto lavello.

l. **Travaso**: travaso dei rifiuti urbani differenziati e RUI , dai contenitori interni, quali kit sotto lavello, ai contenitori di raccolta differenziata domiciliare (singola e/o condominiale);

m. **Conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti differenziati e RUI da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente Regolamento;

n. **Raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio imballaggi in vetro – in metallo – in plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati con sistemi di selezione meccatronici nelle successive fasi di trattamento/recupero;

o. **Eco punto condominiale**: insieme strutturato di contenitori destinati a condomini, adibiti alla raccolta differenziata domiciliare singolo numero civico, delle principali tipologie di rifiuto urbano, posto su area accessibile al pubblico, dotati di sistema di accesso personalizzato riservato all'utenza di riferimento, punto 4.3.1. del DM 13 febbraio 2014 (criteri ambientali minimi servizio di gestione rifiuti urbani (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014).

p. **Isola ecologica stradale – (ST):** insieme strutturato di contenitori (di superficie, semi interrati o interrati), adibiti alla raccolta differenziata stradale delle principali tipologie di rifiuto urbano, posto su suolo pubblico e/o su suolo privato ad uso pubblico, dotati di sistema di accesso personalizzato riservato all'utenza di riferimento, punto 4.3.1. del DM 13 febbraio 2014 (criteri ambientali minimi servizio di gestione rifiuti urbani (G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014).

q. **Rifiuti voluminosi**: piccoli bei di uso domestico avviabili a riuso o recupero con peso inferiore a kg 10, con altezza, larghezza e profondità < di m1;

r. **RAEE: rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche …. … Si chiamano PAED** le piccole apparecchiature elettriche domestiche;

s. **Rifiuti ingombranti**: beni di uso domestico avviabili a riuso o recupero con peso e dimensioni di regguardevole entità

t. Le identificazioni nominali **Strutture di Supporto ai servizi di Raccolta (SSR)** sono nomi usati nei diversi comuni dell'ATO Rifiuti Toscana Sud, per indicare quanto previsto dalla lettera mm) comma 1 articolo 183 (Definizioni) del Dlgs. 152/2006 - "***Centro di raccolta***";

u. **Centro del riuso (o Ecoscambio)**: così come individuato al punto 2 del comma 3.3.1 dal DM 13 febbraio 2014 (CAM) "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.